COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

34.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali (3206-*ter*) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 5, 21, 22 23, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 36

Bianchi Fortunato 4

Borruso Andrea 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32 33, 35, 36

PAG.

Camber Giulio 27, 35

Cavicchioli Andrea 4

Diaz Annalisa 36

Formica Rino, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 22, 23, 24, 25, 26, 31 32, 35, 36

Pallanti Novello 4, 31, 32, 36

Sanfilippo Salvatore 23, 24, 26, 35, 36

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 36

PAG.

Proposte e disegno di legge (Discussione e rinvio):

Proposta di legge di iniziativa popolare: Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici (8);

Piro: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente la corresponsione ai pubblici dipendenti in quiescenza degli aumenti perequativi intervenuti sino al 31 dicembre 1985 (195);

Cristofori ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (320);

Tealdi: Modifica al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (366);

Fiori: Aggancio delle pensioni dei pubblici dipendenti alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio (397);

Fiori: Norme per il completamento della perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (398);

Fiori: Integrazione all'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 141, sulla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (644);

Cristofori ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici del settore pubblico e privato (673);

Orciari ed altri: Perequazione del trattamento pensionistico a favore degli *ex* combattenti (822);

Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici ed aumento della pensione sociale (890);

Tealdi: Modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (896);

Ferrari Marte: Norme per l'attuazione degli articoli 6 e 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente miglioramenti e perequazioni di trattamenti pensionistici (922);

PAG.

Fiori: Perequazione definitiva dei trattamenti pensionistici del pubblico impiego (1683);

Cristofori ed altri: Modifica all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per gli *ex* combattenti (1734);

Poli Bortone ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per gli *ex* combattenti (1966);

Rosini e Ravasio: Utilizzazione ai fini del calcolo della pensione della retribuzione eccedente il tetto pensionistico (2084);

Zangheri ed altri: Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private, estensione dei benefici agli *ex* combattenti (2501);

Perrone ed altri: Perequazione definitiva dei trattamenti pensionistici del personale civile e militare dello Stato (2542);

Fiori: Norme per la perequazione delle pensioni dei dipendenti pubblici ad onere zero per lo Stato (2659);

Valensise ed altri: Estensione del disposto di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 (2782);

Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni (3392) 5

Mancini Vincenzo, *Presidente* 5, 10,11, 15 16, 18, 20, 21

Bianchi Fortunato 10

Borruso Andrea 11, 14, 19

Cavicchioli Andrea 10

Formica Rino, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 9, 10, 14, 15, 17, 20 21,

Pallanti Novello 10, 11, 14, 15, 17, 20 21,

Rotiroti Raffaele, *Relatore* . 8, 11, 14, 15, 17, 20 21

La seduta comincia alle 15.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Camber sostituisce il deputato Iossa per la seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali (3206-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali ».

Sostituendomi al relatore, momentaneamente assente, rendo noto che il Comitato ristretto ha formulato un emendamento soppressivo dei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 2 e ha definito la seguente nuova formulazione del comma 9-*bis* dell'articolo 10 e dell'articolo 10-*ter:*

All'articolo 10 sostituire il comma 9-bis *con il seguente:*

9-*bis*. Per le imprese operanti in aree territoriali economicamente svantaggiate, oltre che per quelle operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 2, comma 2, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 8. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

10. 7.

Mancini Vincenzo, Pallanti, Sanfilippo.

ART. 10-*ter*.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

Borruso, Sanfilippo, Mancini Vincenzo.

Su questi testi è stata chiesta la valutazione della Commissione bilancio, per sapere se si intendano con essi rispettate le condizioni poste nel precedente parere. La Commissione bilancio, riunitasi subito dopo, ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole all'emendamento soppressivo dei commi 1 ed 1-*bis* dell'articolo 2 con la seguente osservazione:

"Si raccomanda la Commissione di merito di valutare gli effetti della soppressione del comma 1 sulle entrate dell'INPS" ».

« Parere contrario alle nuove formulazioni del comma 9-*bis* dell'articolo 10 e dell'articolo 10-*ter* ».

Considerando che i lavori della Commissione dovranno essere sospesi alle 15,30, ritengo che il poco tempo a nostra disposizione dovrebbe essere utilizzato, prima di tutto, per stabilire l'ordine dei lavori.

È possibile proseguire l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno questa sera, al termine dei lavori dell'Assemblea, oppure nella giornata di domani. Ricordo la necessità di esaminare in tempi rapidi, oltre che il disegno di legge recante disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il disegno di legge ed il testo unificato delle proposte di legge relativi alle pensioni.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 3206-*ter*, a fronte del parere espresso dalla Commissione bilancio, vi sono due strade percorribili: o accettare il parere stesso e provvedere alla presentazione dei conseguenti emendamenti soppressivi del comma 9-*bis* dell'articolo 10 e dell'articolo 10-*ter*, oppure chiedere il riesame del parere da parte della Commissione bilancio. In tale seconda ipotesi, la nostra Commissione potrebbe decidere di invertire l'ordine del giorno, discutendo per primi il disegno di legge ed il testo unificato delle proposte di legge relativi ai trattamenti pensionistici.

Occorre, dunque, che vengano espresse le posizioni dei gruppi in ordine alla possibilità di proseguire nella serata, successivamente al termine della seduta dell'Assemblea, il lavoro della Commissione, nonché all'intenzione di accettare il parere espresso dalla Commissione bilancio.

NOVELLO PALLANTI. Prendo atto del parere espresso dalla V Commissione bilancio, anche se non ne condivido il contenuto, il quale mi sembra si proietti più sul merito del disegno di legge che sugli aspetti di competenza di quella Commissione, relativi alla copertura finanziaria. Inoltre, ritengo che tale parere sia frutto di una valutazione errata, in quanto alcune deroghe, consentendo la normalizzazione di determinate situazioni, possono comportare maggiori entrate.

Sono, dunque, favorevole ad una riconsiderazione del parere da parte della V Commissione bilancio. A questo punto, forse, converrebbe rimettere il provvedimento all'Assemblea. Comunque, ritengo che in questa fase si possa passare all'esame del successivo punto all'ordine del giorno e proseguire il lavoro della Commissione dopo il termine della seduta dell'Assemblea.

ANDREA CAVICCHIOLI. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, è già stato assunto un preciso impegno dall'ufficio di presidenza della Commissione per giungere ad approvare il provvedimento sulle pensioni in via prioritaria.

Anche il gruppo socialista è disponibile a proseguire i lavori della Commissione nella serata, successivamente al termine della seduta dell'Assemblea, per approvare possibilmente anche il disegno di legge recante disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Desidero, infine, aggiungere un appunto critico al comportamento della Commissione bilancio che, se sembrava essersi recentemente modificato rispetto al passato, appare ora nuovamente orientato in una direzione che non possiamo condividere, in quanto comporta lo svuotamento delle competenze delle Commissioni di merito.

FORTUNATO BIANCHI. Credo di interpretare il pensiero dei miei colleghi quando affermo che il gruppo democratico cristiano è vivamente preoccupato per l'andamento dei nostri lavori, in seguito al quale rischiamo di non giungere alla votazione finale dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. Le molteplici vicissitudini, i pareri ripetutamente espressi e quant'altro hanno imposto pause e riprese nell'esame dei testi normativi; inoltre, la nostra attività è stata spesso condizionata dai lavori dell'Assemblea.

Siamo comunque disponibili a proseguire la discussione in serata, al termine della riunione pomeridiana dell'Assemblea, ritenendo di poter in tal modo giungere al traguardo da tutti auspicato.

PRESIDENTE. Avendo acquisito l'orientamento unanime dei gruppi presenti, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3206-*ter* al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Discussione delle proposte di legge: di iniziativa popolare: Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici (8); Piro: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente la corresponsione ai pubblici dipendenti in quiescenza degli aumenti perequativi intervenuti sino al 31 dicembre 1985 (195); Cristofori ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (320); Tealdi: Modifica al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (366); Fiori: Aggancio delle pensioni dei pubblici dipendenti alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio (397); Fiori: Norme per il completamento della perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (398); Fiori: Integrazione all'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 141, sulla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (644); Cristofori ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici del settore pubblico e privato (673); Orciari ed altri: Perequazioni del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti (822); Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici ed aumento della pensione sociale (890); Tealdi: Modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (896); Ferrari Marte: Norme per l'attuazione degli articoli 6 e 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente miglioramenti e perequazioni di trattamenti pensionistici (922); Fiori: Perequazione definitiva dei trattamenti pensionistici del pubblico impiego (1683); Cristofori ed altri: Modifica all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti (1734); Poli Bortone ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti (1966); Rosini e Ravasio: Utilizzazione ai fini del calcolo della pensione della retribuzione eccedente il tetto pensionistico (2084); Zangheri ed altri: Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private, estensione dei benefici agli ex combattenti (2501); Perrone ed altri: Perequazione definitiva dei trattamenti pensionistici del personale civile e militare dello Stato (2542); Fiori: Norme per la perequazione delle pensioni dei dipendenti pubblici ad onere zero per lo Stato (2659); Valensise ed altri: Estensione del disposto di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 (2782); e del disegno di legge: Elevazione del livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni (3392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di iniziativa popolare: « Nuove norme per miglioramenti e perequazioni dei

trattamenti pensionistici »; e di iniziativa dei deputati Piro: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente la corresponsione ai pubblici dipendenti in quiescenza degli aumenti perequativi intervenuti sino al 31 dicembre 1985 »; Cristofori, Mancini Vincenzo, Azzolini, Carrus, Righi e Ricci: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti »; Tealdi: « Modifica' al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale »; Fiori: « Aggancio delle pensioni dei pubblici dipendenti alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio »; Fiori: « Norme per il completamento della perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti »; Fiori: « Integrazione all'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 141, sulla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti »; Cristofori, Martinazzoli, Gitti, Zarro, Zolla, Sangalli, Russo Raffaele, Fausti, Augello, Balestracci, Carrus, Fornasari, Grippo, Portatadino, Sarti, Silvestri, Usellini, Zaniboni, Zuech, Mancini Vincenzo, Alessi, Andreoli, Anselmi, Armellin, Astone, Astori, Azzaro, Azzolini, Battaglia Pietro, Bodrato, Bonferroni, Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Coloni, Contu, D'Angelo, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Foti, Frasson, Galli, Garavaglia, Gelpi, Lamorte, Lattanzio, Leone, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Piredda, Pujia, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Rebulla, Ricci, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rivera, Rosini, Saretta, Senaldi, Tancredi, Torchio, Urso, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi e Zoso: « Perequazione dei trattamenti pensionistici del settore pubblico e privato »; Orciari, Tiraboschi, Buffoni e Noci: « Perequazioni del trattamento pensionistico a favore degli *ex* combattenti »; Savio: « Modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici ed aumento della pensione sociale »; Tealdi: « Modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale »; Ferrari Marte: « Norme per l'attuazione degli articoli 6 e 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente miglioramenti e perequazioni di trattamenti pensionistici »; Fiori: « Perequazione definitiva dei trattamenti pensionistici del pubblico impiego »; Cristofori, Mancini Vincenzo, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Binetti, Borruso, Carrus, Cimmino, Gelpi, Gottardo, Loiero, Pisicchio, Righi, Rocchi, Sapienza, Scotti Vincenzo e Tealdi: « Modifica all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per gli *ex* combattenti »; Poli Bortone, Pazzaglia, Baghino, Valensise, Berselli, Parigi, Rubinacci e Sospiri: « Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per gli *ex* combattenti »; Rosini e Ravasio: « Utilizzazione ai fini del calcolo della pensione della retribuzione eccedente il tetto pensionistico »; Zangheri, Lodi, Pallanti, Minucci, Macciotta, Bassolino, Francese, Ghezzi, Lucenti, Migliasso, Nappi, Rebecchi, Recchia, Ronzani, Samà, Sanfilippo, Bruzzani, Serafini Anna Maria, Strumendo, Calvanese, Barbieri, Ferrandi, Pellegatti, Lorenzetti, Angeloni, Ciconte, Sanna, Di Pietro, Brescia, Gasparotto e Castagnola: « Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private, estensione dei benefici agli ex combattenti »; Perrone, Caccia, Rebulla, Savio, Meleleo, Agrusti, Rosini, Grippo, Zoppi e Cardinale: « Perequazione definitiva dei trattamenti pensionistici del personale civile e militare dello Stato »; Fiori: « Norme per

la perequazione delle pensioni dei dipendenti pubblici ad onere zero per lo Stato »; Valensise, Servello, Poli Bortone, Parlato e Nania: « Estensione del disposto di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 »; e del disegno di legge: « Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni ».

Ricordo che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha redatto un testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, alle quali è stato abbinato il disegno di legge n. 3392.

Propongo che sia scelto come testo per la discussione il testo unificato licenziato in sede referente nella seduta del 25 novembre 1988 e di considerare confluito in esso anche il disegno di legge n. 3392.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Comunico che in data 30 novembre 1988 la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole con la seguente condizione:

all'articolo 6, si precisi che destinatari del beneficio di cui al comma 1 sono tanto i dipendenti privati che i dipendenti pubblici;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 4, si provveda ad una migliore definizione dei criteri di rivalutazione delle pensioni ».

In data 30 novembre 1988, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole sul testo trasmesso a condizione che sia riformulato l'articolo 6 al fine di individuare una congrua copertura finanziaria dell'onere ivi previsto e che il nuovo testo sia rinviato per il parere alla Commissione bilancio ».

Inoltre, in data odierna, la V Commissione ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole con le seguenti condizioni:

all'articolo 6 sia soppresso l'ultimo periodo del comma 2;

all'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

all'onere derivante dall'articolo 6 valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1989, 65 miliardi nell'anno 1990 e 60 miliardi nell'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989 utilizzando l'accantonamento: "fondo per il rientro dalla disoccupazione in particolare nei territori del Mezzogiorno".

Nello stesso articolo al comma 3 siano soppresse le parole da: "con esclusione" fino alla fine del comma" ».

La Commissione affari sociali, in data odierna, ha espresso il seguente parere riferito al disegno di legge n. 3392:

« Parere favorevole, sottolineando che il trattamento di "minimo vitale" non può esaurirsi nell'ambito previdenziale e nella quota assistenziale in gestione all'INPS, né applicarsi – anche in termini concettuali – solo ai cittadini anziani. Esso esige l'individuazione, nell'ambito di una riforma sostanziale della pubblica assistenza e della definizione di una rinnovata rete di servizi sociali, l'intesa – giusto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – con le regioni e gli enti locali, la realizzazione di un nuovo istituto giuridico che soddisfi le esigenze di reale sostegno delle persone non titolari di autonomia economica propria ».

L'onorevole Rotiroti ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore.* Gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1988 consentono di procedere ad una revisione del trattamento minimo vitale ed alla perequazione dei trattamenti pensionistici. Si tratta, anche dopo la recente modifica degli stanziamenti, di una risposta parziale alle istanze pervenute dalle parti sociali anche in relazione alle conseguenze del fenomeno inflazionistico sul potere d'acquisto delle pensioni.

Va comunque sottolineato come il provvedimento in esame modifichi a far data dal 1° luglio del corrente anno, la disciplina della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi e dell'aumento della pensione sociale. Vengono infatti innovate le disposizioni della legge n. 140 del 1985 per la parte in cui era previsto il riferimento al reddito dell'intero nucleo familiare dell'anziano, criterio ora sostituito dal riferimento al reddito complessivo dei soli coniugi interessati. Inoltre, la prestazione assistenziale della maggiorazione sociale delle pensioni previdenziali del regime generale INPS è corrisposta, oltre che ai titolari di trattamenti minimi, anche ai pensionati con trattamenti superiori purché il reddito, individuale o dei coniugi, sia inferiore ai limiti di reddito previsti per l'accesso alla prestazione assistenziale. Degna di rilievo è anche l'estensione della maggiorazione sociale, dal prossimo 1° gennaio, ai pensionati di età compresa fra i 60 ed i 65 anni.

Per quanto riguarda la perequazione delle pensioni sono previsti miglioramenti destinati a completare il processo perequativo avviato dalla citata legge n. 140 del 1985 attribuendo per intero gli aumenti, già previsti e correlati con la decorrenza e con gli importi originari delle pensioni, a suo tempo oggetto di limitazione quantitativa per contenere gli oneri. Il numero dei soggetti beneficiari del provvedimento è di 410 mila unità, costanti nel triennio 1988-1990, per quanto riguarda l'aumento della pensione sociale; relativamente alla maggioranza sociale, gli ultrasessantacinquenni titolari di pensioni minime e superiori al minimo sono circa 1 milione 200 mila per il biennio 1988-1989 (1 milione 245 mila a decorrere dal 1990) e gli ultrasessantenni titolari di pensioni minime e superiori al minimo sono stati calcolati in 360 mila unità costanti per il biennio 1989-1990, mentre i miglioramenti conseguenti all'eliminazione dei citati tetti previsti dall'articolo 5 della legge n. 140 del 1985 riguardano circa 932 mila beneficiari.

Passando all'esame in dettaglio dell'articolato, l'articolo 1 prevede la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di lire 50 mila dal 1° luglio 1988 per tredici mensilità e di ulteriori lire 30 mila dal 1° gennaio 1990 per tutti i titolari di pensione ultrasessantacinquenni che non abbiano reddito pari o superiore alla somma del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti più l'ammontare della maggiorazione sociale. In caso di ultrasessantacinquenni coniugati, la maggiorazione sarà corrisposta purché i redditi dei coniugi cumulati siano pari o superino la somma dell'importo del trattamento minimo appena citato della maggiorazione sociale e della pensione sociale. Lo stesso articolo 1 prevede la maggiorazione sociale dal 1° gennaio 1989 e per tredici mensilità di lire 30 mila per i pensionati ultrasessantenni.

L'articolo 2 prevede l'aumento della pensione sociale dal 1° luglio 1988 di lire 125 mila mensili per tredici mensilità in favore degli ultrasessantacinquenni in stato di bisogno. Anche in questo caso condizione per l'erogazione della prestazione è il possesso, in caso di persona sola, di un reddito annuo inferiore all'ammontare della pensione sociale compreso l'aumento di cui sopra e, in caso di coniugati, di un reddito annuo cumulato inferiore alla somma della pensione sociale compreso l'aumento di lire 125 mila e del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale aumento, sempre in base al disposto dell'articolo 2, varierà a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle misure che saranno annualmente definite con la legge finanziaria. L'articolo 3 disciplina i miglioramenti delle pensioni superiori al

trattamento minimo prevedendo, a far data dal 1° gennaio 1988, l'intera corresponsione degli aumenti previsti dalla legge n. 140 del 1985 anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili indicati nella legge stessa.

È altresì previsto dallo stesso articolo 3 in esame uno stanziamento per il miglioramento dei trattamenti pensionistici INPS con effetto dal 1° gennaio 1990, anche allo scopo di pervenire ad una rivalutazione delle pensioni con un'anzianità contributiva superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1° gennaio 1988.

L'articolo 4 prevede la rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 1989, delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale.

L'articolo 5 stabilisce integrazioni mensili lorde delle pensioni del settore pubblico per il personale (civile e militare dello Stato) che non ha beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento della anzianità pregressa di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 942. Gli importi di detti aumenti sono fissati, al 1° gennaio 1988, in lire 21.500 e 12 mila rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità e, dal 1° gennaio 1990, in lire 28 mila e lire 18 mila rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità.

Con la stessa decorrenza e con gli stessi importi sono altresì aumentate le pensioni delle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

L'articolo 6 prevede benefici per gli *ex* combattenti titolari delle pensioni di cui alla più volte citata legge n. 140 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968. Detti benefici si concretizzano in una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione di lire 30 mila mensili da corrispondere su domanda degli interessati. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame la Commissione bilancio suggerisce di operare una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento: « fondo per il rientro dalla disoccupazione in particolare nei territori del Mezzogiorno ». Tale impostazione, pur nel rispetto del parere reso dalla citata Commissione, non può essere condivisa dal relatore, il quale auspica un diverso reperimento dei fondi necessari che non penalizzi settori parimenti bisognosi di un concreto impegno finanziario. Da ultimo il relatore, sottolineando la giustezza e l'equità che hanno ispirato la disposizione in esame, si rimette alle decisioni governative.

Infine, l'articolato prevede le modalità di copertura degli oneri dell'intero provvedimento.

In conclusione, pur sottolineando l'apprezzamento per lo sforzo significativo compiuto dal Governo e, in particolare, dal ministro del lavoro in un momento assai delicato per l'economia del paese, il relatore non può che esprimere l'auspicio di una profonda modifica del sistema oggi vigente, tenendo conto degli effettivi stati di indigenza, della necessità di rispettare i princìpi di equità e di garantire comunque all'anziano un decoroso livello pensionistico anche attraverso l'aggancio delle pensioni al costo reale della vita.

Sebbene tale obiettivo debba continuare a misurarsi con la parallela necessità di contenere il disavanzo pubblico in limiti fisiologicamente accettabili, non di meno deve essere fermamente perseguito, avuto riguardo anche all'aumentata durata della vita media, sia attraverso un'adeguata modifica del sistema contributivo sia attraverso un più prolungato mantenimento in attività dei lavoratori.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commis-

sione bilancio, a mio avviso, se non vi è la copertura necessaria per le disposizioni di cui all'articolo 6, è preferibile sopprimere queste ultime; ritengo, infatti, sia veramente poco serio individuare una copertura a carico di uno stanziamento che il Governo ha finalizzato ad un altro scopo.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che è pervenuto un ordine di sconvocazione della Commissione, a causa di concomitanti votazioni in Aula. Chiedo, pertanto, al rappresentante del Governo ed ai gruppi se siano disposti a rinunciare ad intervenire nella discussione sulle linee generali, per poter dichiarare chiusa la discussione medesima e passare, quindi, direttamente all'esame degli articoli alla ripresa del lavori della Commissione.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Sono d'accordo.

NOVELLO PALLANTI. Non entrerò nel merito di quanto ha affermato il ministro, sebbene la situazione mi sembri piuttosto grave. Immagino, tuttavia, che qualche ora di tempo possa servire a superare le difficoltà esistenti. Aderisco, pertanto, a nome del gruppo comunista, alla proposta del presidente di dichiarare esaurita la discussione sulle linee generali.

ANDREA CAVICCHIOLI. Anche il gruppo socialista è d'accordo.

FORTUNATO BIANCHI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo il mio assenso sulla proposta del presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il seguito della discussione è rinviato al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 15,30, è ripresa alle 20.40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

La Commissione bilancio ha concluso i suoi lavori formulando una nuova versione del parere favorevole, di cui do lettura:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 6 sia soppresso l'ultimo periodo del comma 2,

all'articolo 8 sia aggiunto dopo il comma 3, il seguente comma:

"3-*bis*. All'onere derivante dall'articolo 6 valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1989, 65 miliardi nell'anno 1990 e 60 miliardi nell'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989 utilizzando per il 1989 l'accantonamento ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria e per il 1990 l'accantonamento revisione delle contribuzioni sociali";

nello stesso articolo al comma 3 siano soppresse le parole da: "con esclusione" fino alla fine del comma ».

Rendo noto che durante la discussione in Commissione bilancio, il rappresentante del Governo aveva chiesto di rinviare l'espressione del parere con l'impegno di approfondire il problema della copertura finanziaria. La Commissione bilancio ha, tuttavia, respinto tale proposta invitando, altresì, questa Commissione a non procedere all'approvazione dell'articolo 8 riguardante la copertura finanziaria, per consentire al Governo di compiere una più approfondita valutazione degli oneri derivanti dall'articolo 6 del provvedimento. Questo tipo di proposta (che ho dichiarato di fare mia durante la riunione svoltasi presso la Commissione bilancio) sottopongo ora all'attenzione della Commissione.

Debbo precisare che il Governo ha motivato la richiesta di rinvio osservando

come il Senato non potrebbe comunque approvare il provvedimento prima della legge finanziaria che reca la copertura dei relativi oneri; per tale ragione, non sarebbe necessario accelerare eccessivamente l'*iter* del testo al nostro esame.

Chiedo ai rappresentanti dei gruppi di esprimersi su tale proposta.

NOVELLO PALLANTI. Ringrazio il presidente per averci riferito in maniera dettagliata sui lavori svolti in Commissione bilancio. La sua proposta è stata sostenuta in quella sede dal gruppo comunista, che la subordinava all'ipotesi principale di approvare il provvedimento nel suo complesso.

Tuttavia il gruppo comunista, pur avvertendo la necessità di accelerare i tempi di approvazione del provvedimento, non vuole cadere nella trappola rappresentata dalla mancanza di copertura finanziaria. Pertanto, nel momento in cui subiamo il rinvio dell'approvazione finale, ci impegniamo a percorrere tutto l'*iter* legislativo possibile in questa fase.

Mi auguro, signor presidente, che il Governo modifichi il proprio atteggiamento, che in Commissione bilancio è stato improntato ad un'eccessiva rigidità. Poiché esso aveva proposto una copertura finanziaria che io non condividevo, ho concordato con il ministro nel momento in cui egli ha manifestato l'esigenza di trovare una copertura più adeguata. Tuttavia, è chiaro che il provvedimento dovrà essere approvato in tempo utile, ed il Governo non potrà bloccarne indefinitivamente l'*iter*, così come non potrà modificare il contenuto dell'articolo 6, sul quale si è registrato il consenso unanime della Commissione.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore*. A nome del gruppo socialista, mi dichiaro favorevole alla proposta del presidente, ritenendo innanzitutto che in tal modo venga salvaguardato il contenuto dell'articolo 6. Inoltre, è giusto concedere al Governo il tempo necessario per predisporre una copertura adeguata e rispondente alle esigenze del Governo stesso.

ANDREA BORRUSO. Il gruppo democristiano aderisce alla proposta del presidente. Debbo, tuttavia, ricordare per correttezza che la posizione del Governo era favorevole, nel merito, al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 336 anche a coloro che sono andati in pensione prima del 7 marzo 1968.

Sebbene la questione posta dal Governo sia stata quella di rinviare l'esame degli articoli 6 e 8 alla seduta del 13 dicembre, non mi è parso che si sia dichiarato contrario all'articolo 6. Aggiungo che anche il mio gruppo ha aderito al percorso indicato in sede di Commissione bilancio, nel senso di rinviare l'approvazione definitiva dell'articolo 8 alla seduta del 13 dicembre prossimo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici).

1. Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrassessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che:

a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavora-

tori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;

b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a)*, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 è elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilità.

3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelle derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.

5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente.

7. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta la sede di riscossione dagli interessati su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.

8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.

9. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è credibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1° luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1° luglio 1988.

11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione, nonché per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente

articolo, è estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilità, con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

13. Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

(È approvato).

ART. 2.

(Aumento della pensione sociale).

1. Con effetto dal 1° luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.

2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a)*, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3, l'aumento è corrisposto in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.

6. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed è corrisposto, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

8. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.

9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presenta-

zione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1° luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.

10. Il presente articolo sostituisce l'articolo 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la valutazione delle pensioni conseguite con una anzianità contributiva superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1° gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1° gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione di anno.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: 780 settimane *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. 1.

Pellegatti, Pallanti, Ghezzi, Migliasso, Lucenti.

All'articolo 3, al comma 2, penultimo rigo, sostituire le parole: di lire 300 miliardi *con le seguenti:* non inferiore a lire 300 miliardi.

3. 2.

Pallanti, Lucenti, Pellegatti, Picchetti, Calvanese, Migliasso.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1 e 3.2; diversamente, il mio parere sarà contrario.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Mi associo all'invito del relatore.

ANDREA BORRUSO. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, il suo recepimento nel testo in discussione potrebbe comportare problemi rispetto all'approvazione finale della legge, poiché su di esso il Ministero del tesoro si è espresso negativamente.

Chiedo, invece, al Governo le ragioni per cui ha richiesto il ritiro dell'emendamento 3.1.

NOVELLO PALLANTI. Posso acconsentire alla richiesta di ritiro dell'emendamento 3.1, anche se intendo motivare tale disponibilità.

La proposta di modifica non ha altra pretesa che quella di puntualizzare tecnicamente il significato della disposizione cui si riferisce. In quanto tale, poteva benissimo essere accolta.

È necessario che sia chiaro il senso del comma 2 dell'articolo 3: quando ci si

riferisce all'avvio della « valutazione delle pensioni conseguite con un'anzianità contributiva superiore a 780 settimane », occorre citare la legge n. 140 del 1985, poiché altrimenti l'opera di valutazione interesserebbe la totalità delle pensioni, cioè tutte quelle acquisite con oltre 780 contributi settimanali.

Il nostro scopo, dunque, era soltanto quello di individuare una precisa fattispecie, per non rendere la formulazione del comma 2 dell'articolo 3 troppo estensiva. L'emendamento va interpretato esclusivamente in tal senso e la mia volontà di sostenerlo non nasconde alcun altro scopo. Per questi motivi, chiedo che sia ripensata la proposta di ritiro.

PRESIDENTE. Già in sede di Comitato ristretto si è discusso sugli emendamenti 3.1 e 3.2 in termini assai simili a quelli odierni. Infatti, al pronunciamento sostanzialmente contrario fece seguito una precisazione da parte dell'onorevole Pallanti esattamente in linea con quanto ribadito in questa sede; quest'ultima fu superata dall'impegno a verificare l'esatta portata del problema. Purtroppo, non abbiamo avuto tempo sufficiente per effettuare l'esame approfondito che ci eravamo proposti.

Effettivamente, se con l'emendamento 3. 1 non venisse ampliata l'area dei destinatari, ma fossero soltanto circoscritti e precisati i limiti della disposizione introdotta con il secondo comma dell'articolo 3, sarebbe opportuno riprenderlo in considerazione in altra sede. Dal momento che le motivazioni addotte dall'onorevole Pallanti sono perfettamente coerenti con quanto egli fece presente in sede di Comitato ristretto, chiedo al relatore ed al Governo di riconsiderare il parere da loro espresso. Pertanto, mentre insisto anch'io in relazione all'opportunità di ritirare l'emendamento 3.2, mi associo alla richiesta dell'onorevole Pallanti per quanto riguarda l'emendamento 3. 1, apprezzando la sua disponibilità a ritirarli entrambi ove il Governo ed il relatore ribadissero la propria posizione.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non sono in grado di formulare un parere preciso, poiché non sono stati effettuati da parte degli uffici gli opportuni accertamenti per verificare se l'emendamento 3. 1 non comporti un allargamento della platea dei destinatari.

A questo punto, si potrebbe ipotizzare l'accantonamento dell'articolo, visto che abbiamo concordato di non giungere all'approvazione finale del provvedimento nella seduta odierna.

Tuttavia, insisto nella richiesta di ritiro, poiché un accordo di massima sulla generalità delle problematiche emerse era già stato raggiunto in sede di Comitato ristretto. Successivamente, avremo tempo per ulteriori approfondimenti. Pertanto, prego nuovamente di ritirare l'emendamento 3.1.

NOVELLO PALLANTI. Prendo atto delle parole del ministro e, visto che é stata condivisa l'interpretazione da me data dell'emendamento 3.1 e che le dichiarazioni in proposito assolvono allo scopo che mi prefiggevo, ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. L'onorevole Pallanti ritira anche l'emendamento 3.2 ?

NOVELLO PALLANTI. Ritengo che la sua approvazione non modificherebbe sostanzialmente il testo. Infatti, la modifica proposta è assai lieve ed ha il senso di spostare il punto di vista da cui si esamina il problema, un po' come quando si vuol vedere una bottiglia mezza piena o mezza vuota. In fondo, nella norma in esame rimane una buona dose di ottimismo, dato che sicuramente dopo aver utilizzato i primi 100 miliardi, ci si dovrà accorgere che la copertura è insufficiente.

Tuttavia, non voglio sollevare una questione che rischierebbe di apparire formale; il mio scopo era soltanto quello di inviare un segnale, affinché alcuni

obiettivi fossero delineati almeno in proiezione, per essere successivamente affrontati con nuovi provvedimenti legislativi.

Sulla base di queste considerazioni, non insisto nel proporre l'emendamento 3.2 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Miglioramento delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale).

1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico).

1. Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1, della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianità pregressa di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 e della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità:

a) dal 1° gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità;

b) dal 1° gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità.

2. I miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle categorie di pensionati che non hanno fruito dei benefici di cui al decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987, n. 468 e della legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo sono concessi anche ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 4 – comma 1 – della legge 17 aprile 1985, n. 141, nonché ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16. Il conseguente onere per gli anni 1988 e 1989, valutato in complessive lire 196 miliardi, è anticipato dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e sarà alle stesse rimborsato, a decorrere dall'anno 1990, in ragione di lire 28 miliardi annui a carico del bilancio dello Stato.

4. L'onere per i miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

5. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1, della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianità pregressa di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 e della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono concesse integrazioni mensili da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità, nella misura di lire 42.000 per le pensioni dirette e di lire 25.000 per quelle di reversibilità.

1-*bis*. I benefici di cui al presente articolo sono corrisposti, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti. Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianità di servizio dai singoli ordinamenti.

1-*ter*. Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, di dispensa dal servizio per ragioni di salute, nonché i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilità.

1-*quater*. A partire dal 1° gennaio 1989 i benefici di cui al primo comma sono erogati nella misura dell'85 per cento.

5. 1.

Pallanti, Lucenti, Rebecchi, Sanfilippo, Ghezzi, Migliasso.

All'articolo 5 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri del presente articolo stimati in lire 300 miliardi per il 1989 si fa fronte mediante parziale utilizzazione dello stanziamento di lire 500 miliardi di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del tesoro alla voce « Amministrazioni diverse. Adeguamento delle pensioni pubbliche e private » per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Agli oneri per il 1990 stimati in lire 350 miliardi si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del tesoro alla voce « Amministrazioni diverse. Adeguamento delle previsioni pubbliche e private ».

5. 2.

Lucenti, Rebecchi, Pellegatti, Migliasso, Pallanti.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 5. 1 e 5.2.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alla richiesta del relatore.

NOVELLO PALLANTI. È con profondo rammarico che accedo alla richiesta di ritiro degli emendamenti 5. 1 e 5.2, poiché ritengo che le proposte in essi contenute costituiscano la soluzione migliore per corrispondere alle aspettative dei pensionati del settore pubblico, che, purtroppo, si vedono erogare una somma estremamente ridotta. A fronte di tale realtà, avevamo concepito un sistema che ci sembrava se non altro maggiormente rispondente a criteri di giustizia ed equità.

Non ci sembra corretto distribuire una piccola somma in egual misura fra pensionati con diversi livelli di anzianità: la stessa logica della legge n. 141 del 1985 fu quella di erogare le somme in proporzione agli anni ed alla anzianità di servizio, affinché si configurassero come derivanti da una sorta di prenotazione di

acconto. In questo senso, è chiaro che chi ha dato di più dovrebbe avere di più e viceversa.

Comunque, per non compromettere il sollecito completamento dell'*iter* del provvedimento con la richiesta di eventuali nuovi pareri alla Commissione bilancio, ritiro gli emendamenti 5.1 e 5.2.

A questo punto, voglio anche anticipare le richieste che il relatore ed il Governo avanzeranno per ottenere il ritiro degli emendamenti da noi presentati all'articolo 6.

Ritengo che la formulazione dell'articolo 6, contenuta nel testo unificato approvato dalla Commissione in sede referente, sia incompleta rispetto a quella proposta dal gruppo comunista con l'emendamento 6.1. Sono convinto che i benefici per gli *ex* combattenti vadano estesi agli *ex* partigiani.

Il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 6, ampliando in maniera appropriata la sfera dei soggetti beneficiari, è da ritenere preferibile (incidentalmente, ricordo che è ancora aperto il contenzioso riguardante la reversibilita delle erogazioni in oggetto). Tuttavia, devo riconoscere che anche l'articolo 6 del testo unificato, al centro dell'attenzione della Commissione bilancio, rappresenta un considerevole passo in avanti verso un trattamento pensionistico equo da tempo atteso da soggetti esclusi senza alcuna giustificazione dalla maggiorazione in oggetto.

Ci riserviamo di presentare una specifica proposta di legge che affronti i problemi che non sono stati risolti dal presente provvedimento e che consenta di superare le ingiustizie attualmente esistenti sia nel settore privato sia in quello pubblico. Al momento, però, occorre approvare rapidamente il testo unificato al nostro esame, affinché vengano utilizzati gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1988, nonché quelli stabiliti dalla legge finanziaria 1989, attualmente *in itinere*.

Pertanto, ritiriamo gli emendamenti presentati all'articolo 5 e preannunciamo il ritiro anche degli emendamenti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Benefici per gli ex combattenti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.

2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140. Il conseguente onere, valutato in lire 100 miliardi, in ragione di anno, a decorrere dall'anno 1989, è anticipato, per quanto di competenza, dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e sarà alle stesse rimborsato, a decorrere dall'anno 1992, in ragione di lire 10 miliardi annui a carico del bilancio dello Stato.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Benefici per gli ex combattenti).

1. La maggiorazione prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, compete anche, a domanda, ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, come mo-

dificata dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertita, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, che siano in godimento di trattamento pensionistico, con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, a tutti i dipendenti *ex* combattenti che abbiano prestato servizio militare in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia, in internamento, in luogo di cura o in licenza di convalescenza, agli *ex* combattenti dispersi o sbandati prima e dopo l'8 settembre 1943.

2. Gli stessi benefici previsti dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono estesi agli *ex* partigiani che siano in possesso della qualifica di patriota riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui ai commi 1 e 2 si applica a tutti i trattamenti di pensione derivanti sia da rapporto di pubblico impiego sia da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi, o esercenti libere professioni.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano deceduti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione viene riconosciuta, a domanda, ai superstiti della dovúta causa, in misura corrispondente alla quota di reversibilità spettante.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1989. È data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

7. L'onere valutato in lire 100 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 1989, è anticipato, per quanto di competenza, da ciascuna delle Casse previdenziali e sarà compensato a carico del bilancio dello Stato a valere sui trasferimenti disposti a norma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in relazione alla naturale evoluzione della spesa.

6. 1.

Pallanti, Macciotta, Lucenti, Pellegatti, Bassolino.

All'articolo 6 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140. Il conseguente onere valutato in lire 80 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 1989, è anticipato, per quanto di competenza, da ciascuna delle Casse previdenziali e sarà compensato a carico del bilancio dello Stato a valere sui trasferimenti disposti a norma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in relazione alla naturale evoluzione della spesa.

6. 2.

Pallanti, Macciotta, Pellegatti, Rebecchi, Ghezzi.

All'articolo 6, al comma 2, sopprimere il secondo periodo, da: Il conseguente onere *al termine del comma.*

6. 3.

Mancini Vincenzo.

ANDREA BORRUSO. Desidero sottolineare come con l'articolo 6 si concluda la vicenda relativa alla questione già sollevata in occasione della discussione della legge n. 140 del 1985; è auspicabile il ritiro da parte del gruppo comunista degli emendamenti all'articolo 6, in quanto non è possibile affrontare concretamente i problemi di chi è andato in pensione prima del 7 marzo 1968 se vengono modificati i criteri che definiscono la platea dei beneficiari. Inoltre, l'allargamento di tale platea, previsto dall'emendamento comunista, comporterebbe un onere superiore a quello calcolato dal gruppo comunista.

L'articolo 6 del testo unificato interviene con coerenza rispetto alla legge n. 140 e risolve il problema dei pensionati prima del 7 marzo 1968; l'emendamento comunista apre una più vasta questione che non può essere, al momento, affrontata.

NOVELLO PALLANTI. Come preannunciato, ritiriamo gli emendamenti 6.1 e 6.2.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 6.3 è stato presentato in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento 6.3.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.3 da me presentato.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Pensioni dei liberi professionisti).

1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sempre che i titolari non risultino beneficiari di altro trattamento pensionistico. A tal fine entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri che restano a loro carico, sempreché le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Sopprimere le parole: sempre che i titolari non risultano beneficiari di altro trattamento pensionistico.
7. 1.

Mancini Vincenzo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis.*

(Estensione dei benefici agli ex-ferrovieri delle ditte appaltatrici).

1. Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1986, n. 942, i trattamenti di quiescenza del personale dell'*ex* Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge sono riliquidati secondo le norme della legge 1° luglio 1982, n. 426, tenendo conto nella rideterminazione dell'anzianità pregressa anche dei servizi valutati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220.

2. Nei confronti del personale dell'*ex* Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attività di servizio al 1° gennaio 1981 e cessato dal servizio fino a tutto il 1° gennaio 1986, ai fini dell'attribuzione del beneficio previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, sono valutati d'ufficio, in relazione alla categoria d'appartenenza al 1° gennaio 1981 e con decorrenza da tale data, i servizi già valutati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è esteso, con le modalità e alle condizioni

ivi previste, per il periodo fino al 31 dicembre 1985 al personale destinatario dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220, in attività di servizio al 1° gennaio 1986.
7. 0. 1.

Lucenti, Pallanti, Pellegatti, Lodi Faustini Fustini, Rebecchi, Samà, Sanfilippo.

L'emendamento 7.1 è giustificato dal fatto che, se permanessero le parole che esso propone di sopprimere, verrebbe introdotta una sorta di incumulabilità che è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale per altri trattamenti pensionistici.

Il richiamo, contenuto nel secondo periodo dell'articolo 7, ai limiti di reddito previsti per i titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria è di per sé restrittivo, ponendo un tetto entro il quale mantenere l'adeguamento dei minimi trattamenti pensionistici corrisposti dalle casse di previdenza per i liberi professionisti.

In pratica, a questi ultimi vengono estese le medesime limitazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento 7.1.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1 da me presentato.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Lucenti ed altri 7. 0. 1.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore.* Invito i proponenti a ritirare l'articolo aggiuntivo 7.0.1, in quanto esso potrebbe essere soltanto approvato in linea di principio e dovrebbe essere inviato alla Commissione bilancio per il parere.

NOVELLO PALLANTI. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 7.0.1.

PRESIDENTE. Secondo l'intesa raggiunta in ordine alla procedura da seguire, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3206-*ter*.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge n. 3206-*ter* che avevamo precedentemente sospesa.

Avverto che sono state trasmesse alla Commissione bilancio le seguenti nuove formulazioni del comma 9-*bis* dell'articolo 10 e dell'articolo 10-*ter:*

All'articolo 10, sostituire il comma 9-bis *con il seguente:*

9-*bis*. Per le imprese operanti in aree territoriali economicamente svantaggiate, oltre che per quelle operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 2, comma 2, da verificarsi semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 8. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentantive.
10. 7.

Mancini Vincenzo, Pallanti.

ART. 10-*ter*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1988, n. 874).

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, sia interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, su tali testi, il seguente parere:

« Parere contrario sulla nuova formulazione dell'articolo 10-*ter* ».

« Parere favorevole sulla nuova formulazione del comma 9-*bis* a condizione che l'ultimo periodo sia così modificato:

"Tale sospensione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della previsione di spesa per la fiscalizzazione degli oneri sociali della presente legge" ».

L'onorevole Borruso ha facoltà di svolgere la relazione.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rifaccio alla relazione annessa al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. Ricordo che nella seduta di ieri l'Assemblea ha deliberato lo stralcio degli articoli 1 e 6.

Do lettura del primo articolo:

ART. 2.

(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile).

1. Il primo capoverso dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, va interpretato nel senso che per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve o ha diritto di ricevere, per legge, regolamento, contratto o accordo collettivo o individuale, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, dal datore di lavoro in danaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

1-*bis*. Le obbligazioni contributive relative a periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, per la quali non siano in corso, alla data predetta, un procedimento contenzioso in sede amministrativa o giudiziale o procedimenti concorsuali, si intendono adempiute qualora i contributi siano stati versati, nel rispetto delle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.

2. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

3. La contribuzione relativa alla differenza tra la retribuzione di cui al comma 2 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 45. A decorrere dal

periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 11,25.

4-*bis*. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

« 1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali e regolarmente denunciate alle gestioni stesse.

1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2.000.000. Il relativo versamento entro 6 mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato ».

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti Rebecchi ed altri 2. 1, Borruso e Pallanti 2. 3 e Sanfilippo e Pallanti 2. 2 di cui ho già dato lettura.

Il relatore ha, altresì, presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 1-bis.

2. 4.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Borruso 2. 4 e Borruso e Pallanti 2. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borruso 2. 4.

(È approvato).

Dichiaro, pertanto, assorbito l'emendamento Rebecchi ed altri 2. 1.

Pongo in votazione l'emendamento Borruso e Pallanti 2. 3.

(È approvato).

SALVATORE SANFILIPPO. Ritiriamo l'emendamento 2. 2, pur nutrendo alcune perplessità sugli effetti che produrrà il comma 4 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Riscossione dei crediti contributivi).

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da parte dei soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed alle relative sanzioni.

2. Costituiscono altresì titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito di quote di contribuzione in misura fissa dovute a norma delle vigenti disposizioni agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative, gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

5. **Soppresso.**

6. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso.

7. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

8. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, con applicazione della disciplina dell'obbligo del non riscosso come riscosso relativa ai tributi di spettanza dello Stato.

8-*bis*. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso anche temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

9. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti Borruso 3. 3, Sanfilippo ed altri 3. 1 e 3. 2 di cui ho già dato lettura.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 3. 3 e 3. 1.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 3. 3 ed esprimo parere contrario all'emendamento 3. 2.

SALVATORE SANFILIPPO. Non posso accogliere la richiesta di ritiro, perché il problema in discussione non è di poco conto. Intendiamo portare avanti, infatti, la questione di una maggiore autonomia decisionale per l'INPS, sulla quale il Parlamento si era a lungo soffermato. Devo rilevare che il testo del Governo contraddice, sostanzialmente, tale impostazione. Riteniamo opportuno avanzare, inoltre, obiezioni di merito sulla validità della norma che sarebbe introdotta, qualora il nostro emendamento non venisse appro-

vato. È stato sostenuto che, obbligando l'INPS a rivolgersi alle esattorie, si sarebbero potuti recuperare i crediti più rapidamente. A dimostrazione di ciò è stato riportato quel dato dei 100 mila decreti ingiuntivi prodotti dall'Avvocatura dell'INPS. Tali decreti sono stati determinati da una sollecitazione del presidente Militello il quale ha lanciato, nel settembre scorso, una campagna sui servizi cui è demandata la riscossione dei crediti che hanno ricevuto le pratiche dal settore amministrativo. In altri termini, siamo in presenza di una dimostrazione di efficienza che non ha nulla a che vedere con il disegno di legge.

Ciò che lascia più perplessi è il fatto che ben otto milioni di modelli DM/10/M, riguardanti le dichiarazioni di artigiani e commercianti, devono essere ancora acquisiti dall'elaboratore dell'Istituto. Attualmente, ogni sede provinciale espleta circa cinquecento pratiche all'anno, il che lascia facilmente prevedere che il passaggio dall'attuale meccanismo a quello esattoriale non produrrà grandi risultati dal punto di vista finanziario.

Tuttavia, non vogliamo frapporre ostacoli; la nostra proposta tende solamente a lasciare all'Istituto un margine di autonomia.

Per tali motivi, insistiamo per la votazione dell'emendamento 3. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo ed altri 3. 1.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Sanfilippo ed altri 3. 2.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo ed altri 3. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Rateazione dei pagamenti).

1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo ovvero, per casi straordinari e periodi limitati ed in relazione a rateazioni non superiori a 12 mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite con apposito decreto dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito complessivamente rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni a 36 mesi.

2. L'INPS e l'INAIL possono stipulare accordi con aziende e istituti di credito, al fine di ottenere anticipazioni su crediti di contributi, premi e accessori di legge, per i quali sia stata chiesta la rateazione, secondo criteri e modalità stabiliti dai rispettivi consigli di amministrazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni da questo riscosse.

4. È elevata da 8,50 a 10,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,

n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti Sanfilippo e Rebecchi 4. 1 e Borruso 4. 2 di cui ho già dato lettura.

Passiamo all'emendamento Sanfilippo e Rebecchi 4. 1.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario.

SALVATORE SANFILIPPO. Dopo aver autorizzato con legge il consiglio di amministrazione dell'INPS a modificare una serie di regolamenti, l'Istituto ha provveduto a rivedere la problematica della rateizzazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro con una impostazione che riteniamo piuttosto restrittiva, ma che comunque può essere efficace.

Non ci sembra logico, disattendendo ciò che da noi fu stabilito solo pochi mesi fa, introdurre in questo disegno di legge una norma contrastante con una delibera che il consiglio di amministrazione dell'INPS approvò in seguito a quella decisione parlamentare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo e Rebecchi 4. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 4. 2. Ricordo che esso ottempera alla condizione posta dalla Commissione bilancio.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Estinzione di crediti).

1. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ricordo che a tale articolo è stato presentato l'ementdamento Rebecchi ed altri 7. 1 di cui ho già dato lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi ed altri 7. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7-*bis*.

(Assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL).

1. I dipendenti delle istituzione pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

Ricordo che a tale articolo è stato presentato l'emendamento del relatore 7-*bis*.1 di cui ho già dato lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-*bis*.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Interpretazione autentica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20, numero 1), del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

2. L'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, va interpretato nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali e assistenziali.

GIULIO CAMBER. Signor presidente, anche se non sono presenti altri colleghi di Trieste e di Gorizia i quali potrebbero appoggiare la mia richiesta, chiedo che si proceda allo stralcio del comma 2 dell'articolo 8. Colgo comunque l'occasione per ringraziare il ministro della disponibilità dimostrata.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sulla proposta di stralcio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di stralcio del comma 2 dell'articolo 8.

(È respinta).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché agli articoli 9 e 9-*bis* non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Disposizioni relative all'INAIL).

1. I crediti per premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui al numero 8 dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1 del predetto articolo.

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assi-

curazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni ».

3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, unitamente alla denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi di cui agli articoli 12 e 13 del predetto testo unico, debbono comunicare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro generalità, qualifiche e retribuzioni dei lavoratori assicurati.

(È approvato).

ART. 9-*bis*.

(Rapporti INPS, INAIL e Camere di Commercio e artigianato).

1. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industrie e artigianato gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicendo, ove già acquisito, il numero di posizione assicurative e la data di presumibile avvio dell'attività.

2. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e collegati all'Anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dell'INAIL.

3. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle infomazioni di cui ai precedenti commi avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio dei supporti magnetici saranno definite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiamato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di:

a) lire 108.500 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, nonché delle imprese armatoriali e delle imprese iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello indicato dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, tra trattore

a veicoli rimorchiati. Tali riduzioni sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro;

b) ulteriori lire 30.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) lire 42.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1979, n. 92, nonché di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 2 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettera *b)*, e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984,

n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari e giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dal comma 2 dell'articolo 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

9-*bis*. Per le imprese operanti in aree territoriali economicamente svantaggiate, oltre che per quelle operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta la sospensione, anche temporanea, della condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 8.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che comportino danno ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del benficio in attesa della definitività dell'accertamento.

11. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

12. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 6.000 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti Pallanti ed altri 10. 3, Borruso 10. 5, Caveri ed altri 10. 1, Biondi 10. 2, Borruso 10. 6 e Sanfilippo ed altri 10. 4, di cui ho già dato lettura.

In ottemperanza alla condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, gli onorevoli Mancini Vincenzo e Pallanti hanno presentato il seguente emendamento contenente una nuova formulazione del comma 9-*bis* dell'articolo 10:

Sostituire il comma 9-bis *con il seguente:*

9-*bis*. Per le imprese operanti in aree territoriali economicamente svantaggiate, oltre che per quelle operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 2, comma 2, da verificarsi semestralmente, può essere sospesa, anche temporanea-

mente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 8. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nei limiti della previsione di spesa della presente legge per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

10. 7.

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 10.3.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirarlo.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Mi associo all'invito espresso dal relatore.

NOVELLO PALLANTI. Insisto per la votazione dell'emendamento 10.3, in quanto esso tende a prospettare una direzione innovativa in merito alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Riteniamo si debba superare la tendenza – iniziata dal 1975 – a modificare di continuo i contributi sociali di malattia, di volta in volta restringendone o allargandone l'ambito di applicazione, ma pur sempre facendone gravare l'onere sul costo del lavoro.

Senz'altro, il venir meno di tali contributi determinerebbe una diminuzione delle entrate non compatibile con l'attuale situazione finanziaria, ma, tuttavia, è assolutamente necessaria una modificazione dei modi attraverso i quali si finanzia il servizio sanitario nazionale.

Riteniamo sia giunto il momento di segnare una svolta, nel senso di affrancare il costo del lavoro da questo onere e, inoltre, di superare definitivamente la cosiddetta tassa sulla salute, immaginando una copertura volta a cogliere le novità intervenute nel tessuto produttivo, ossia un prelievo in ordine al finanziamento del servizio sanitario nazionale fondato sul valore aggiunto che si realizza nella produzione e nello scambio delle merci.

Con il provvedimento al nostro esame ci si basa, invece, sul monte-salari, il quale non rappresenta più un parametro obiettivo sul quale poter fondare la continuità di un prelievo. In tal modo, non facciamo altro che prendere in considerazione le aziende sulla base di una nozione diffusa agli inizi del secolo e ormai superata, secondo cui il reddito di un'azienda è proporzionale al numero dei dipendenti, come se la manodopera fosse ancora il cespite fondamentale.

Poiché – ripeto – si tratta di una vecchia concezione superata dalle innovazioni tecnologiche, ritengo sia giunto il momento di cambiare, ed in questo senso si muove l'emendamento presentato.

Il provvedimento avrà una validità di tre mesi: alla sua scadenza si darà luogo ad una proroga oppure si tenterà di percorrere altre strade? Riteniamo che quella da noi indicata sia la migliore in assoluto. Siamo senz'altro disposti ad accogliere eventuali proposte più adeguate, ma ove queste ultime dovessero rivelarsi ancorate al parametro del monte-salario dovremmo riconoscere che qualcuno pretende di camminare in avanti con la testa rivolta all'indietro.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Invito nuovamente i presentatori a ritirare l'emendamento 10.3, stante la necessità di superare l'attuale sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, anche in considerazione dell'imminente scadenza rappresentata dal 1992.

La questione sollevata, quella cioè dell'aliquota sull'indennità di malattia, è sancita dalla legge n. 833 del 1978, che, tra l'altro, conferisce una delega al Governo. Sono comunque convinto che non si tratti dell'unico problema da affrontare.

Poiché ritengo che la reiezione dell'emendamento non rispecchierebbe la volontà espressa da tutto il Parlamento in sede di approvaziore della legge n. 833 e comprometterebbe, inoltre, la soluzione del problema per qualche tempo, rilevo l'opportunità di trasfondere l'emendamento stesso in un ordine del giorno.

NOVELLO PALLANTI. Prendo atto della disponibilità dimostrata dal relatore e, pertanto, accedo alla sua richiesta di ritirare l'emendamento 10.3 e di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno. Auspico che il Governo si muova nella direzione indicata dall'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 10.5 presentato per ottemperare alla condizione posta dalla Commissione bilancio.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Caveri ed altri 10.1.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Biondi 10.2.

Non essendo presente l'onorevole Biondi, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento del relatore 10.6.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mancini Vincenzo e Pallanti 10. 7, presentato in ottemperanza alla condizione contenuta nel parere della V Commissione bilancio.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'emendamento Sanfilippo ed altri 10.4 è precluso dall'approvazione dell'emendamento Mancini Vincenzo e Pallanti 10.7.

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10-*bis*.

(Assicurazione per gli apprendisti artigiani).

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in tre annualità dei contributi per gli anni 1988 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi ed oneri accessori.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1989 ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1988 e precedenti, da ogni singola regione agli Istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della

previdenza sociale e vengono corrisposte agli Istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuarsi successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni con i criteri in esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula delle convenzioni, ai contributi annualmente dovuti da ogni singola regione per gli anni 1989 e successivi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10-*ter*.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità maturate, secondo le norme vigenti ed a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10-ter.

10-*ter*. 1.

Mancini Vincenzo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10-*ter* di cui è stata chiesta la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 10-*ter* s'intende pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 10.0.1 presentato dal Governo di cui ho già dato lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

(È approvato).

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La XI Commissione,

richiamate le premesse giuridiche, sociali ed economiche della legge n. 26 del 1986 (cosiddetto "pacchetto Trieste e Gorizia");

constatata la complessità e delicatezza della materia trattata con la citata legge n. 26,

impegna il Governo

ad approfondire, nelle sedi competenti, l'effettiva incidenza degli strumenti economici portati dalla citata legge n. 26, in relazione alle verificate esigenze delle categorie economiche interessate ».

0/3206-*ter*/1/11.

Camber.

« La XI Commissione,

richiamate le premesse giuridiche sociali ed economiche della legge n. 26 del 1986 (cosiddetto "pacchetto Trieste e Gorizia");

preso atto che in altre aree della nazione (ad esempio, il Mezzogiorno) vigono da tempo forme di incentivazione diverse da quelle vigenti nelle province di Trieste e Gorizia,

impegna il Governo:

ad approfondire le motivazioni su cui fondano i diversi regimi agevolativi

quali già in vigore in aree diverse della nazione;

ad effettuare un giudizio comparativo tra i detti regimi agevolativi: giudizio comparativo sia sotto il profilo delle premesse economiche e sociali su cui fondano le diverse normative, sia sotto il profilo dell'effettiva incidenza dei diversi strumenti agevolativi impiegati ».

0/3206-*ter*/2/11.

Camber.

« La XI Commissione,

premesso che gli indirizzi in materia di evasione contributiva e fiscalizzazione degli oneri sociali, quali assunti dal Governo, non sono in contraddizione con i princìpi informatori della legge n. 26 del 1986;

che il Governo ha previsto con l'articolo 8, comma 2, del disegno di legge n. 3206 un'"interpretazione autentica" dell'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 26, limitativa anche rispetto alle valutazioni finanziarie di copertura;

che il cennato articolo 8, comma 2, del disegno di legge n. 3206 è stato successivamente emendato dallo stesso Governo, escludendosi il riferimento (dell'interpretazione autentica) all'articolo 1 della citata legge n. 26;

che la Commissione affari costituzionali aveva suggerito di riformulare il suddetto articolo 8, comma 2, relativamente all'interpretazione autentica,

impegna il Governo

a diramare sollecite direttive affinché alle imprese operanti nei territori delle province di Trieste e di Gorizia e che fruivano di sgravi degli oneri sociali venga applicato, dal 1° marzo 1986, data di entrata in vigore della legge n. 26, e per tutta la durata prevista dalla legge speciale, lo sgravio previsto all'articolo 4, commi 1 e 2, per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali ».

0/3206-*ter*/3/11.

Camber.

« La XI Commissione,

premesso che gli indirizzi per la riduzione della spesa pubblica in generale, e in particolare quelli di cui al disegno di legge n. 3206 in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali, non sono incompatibili con le speciali finalità della legge 29 gennaio 1986, n. 26;

premesso altresì che l'articolo 8, comma 2, è stato modificato, sulla base di un emendamento del Governo e tenuto conto del parere della I Commissione, escludendo il riferimento, nell'interpretazione autentica, all'articolo della citata legge n. 26,

impegna il Governo

a diramare sollecite direttive affinché alle imprese operanti nei territori delle province di Trieste e di Gorizia e che fruivano di sgravi degli oneri sociali venga applicato, dal 1° marzo 1986, data di entrata in vigore della legge n. 26, e per tutta la durata prevista dalla legge speciale, lo sgravio previsto all'articolo 4, commi 1 e 2, per ciascuna delle aliquote complessive previdenziali ed assistenziali,

impegna altresì il Governo

a verificare che da parte delle sedi periferiche dell'INPS interessate siano immediatamente applicate le suddette direttive al fine di pervenire alla pacifica composizione del crescente contenzioso e per corrispondere correttamente ai princìpi informativi della citata legge n. 26 volti a contribuire a rimuovere le condizioni di marginalità e di squilibrio socio-econo-

mico delle province di Trieste e di Gorizia ».

0/3206-*ter*/4/11.

Coloni, Bordon, Rebulla, Renzulli, Sanfilippo, Mancini Vincenzo.

« La XI Commissione,

considerato che la fiscalizzazione dei contributi di malattia compete alle imprese industriali appartenenti ai settori manifatturiero, estrattivo ed impiantistico secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT,

impegna il Governo

a confermare le direttive impartite dai dicasteri competenti nel senso che la individuazione dei soggetti destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali venga fatta con riferimento alla classificazione delle attività economiche adottate dall'ISTAT nel 1971, con le integrazioni ed estensioni apportate dalla successiva classificazione del 1° gennaio 1981 ».

0/3206-*ter*/5/11.

Borruso.

« La XI Commissione,

a conclusione della discussione del disegno di legge 3206-*ter*,

impegna il Governo

a disporre che, in fase applicativa, l'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, sia interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali ».

0/3206-*ter*/6/11.

Mancini Vincenzo, Pallanti.

« La XI Commissione,

considerato che alla scadenza dell'attuale regime di fiscalizzazione degli oneri sociali dovrà procedersi al riesame dell'intera normativa,

impegna il Governo

ad avviare in quella sede il superamento dell'attuale sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale, per porre definitivamente i relativi oneri a carico del sistema fiscale, accogliendo in tal modo i voti espressi dalle forze politiche all'atto dell'istituzione del servizio sanitario nazionale ».

0/3206-*ter*/7/11.

Pallanti.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo accetta come raccomandazione gli ordini del giorno 0/3206-*ter*/1/11, 0/3206-*ter*/2/11, 0/3206-*ter*/3/11, 0/3206-*ter*/4/11, 0/3206-*ter*/5/11 ed accoglie gli ordini del giorno 0/3206-*ter*/6/11 e 0/3206-*ter*/7/11.

PRESIDENTE. Gli onorevoli proponenti insistono per la votazione degli ordini del giorno ?

GIULIO CAMBER. No, signor presidente.

SALVATORE SANFILIPPO. No, non insisto.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Non insisto per la votazione.

NOVELLO PALLANTI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SALVATORE SANIFILIPPO. Il gruppo comunista voterà contro il provvedimento in discussione, in considerazione dei suoi numerosi limiti.

Infatti, al di là di qualche effetto positivo, come il rafforzamento del processo giurisdizionale in atto contenuto nell'articolo 2, abbiamo grandi difficoltà a valutare favorevolmente il testo al nostro esame.

Con gli articoli 3 e 4 si limita l'autonomia organizzativa dell'INPS, contraddicendo l'evoluzione di segno opposto avviata dal Parlamento. Con l'articolo 10 si perpetua una situazione che nessuno condivide, ma che permane inalterata da tempo.

Ogni sei-otto mesi, puntualmente, ci ritroviamo a discutere di fiscalizzazione degli oneri sociali in una logica antistorica, senza tener conto della realtà provocando una continua contrattazione e la modifica della platea degli aventi diritto.

L'ambito di operatività non è stabilito su basi oggettive e i vari benefici vengono ottenuti di volta in volta da chi ha più forza.

Non possiamo essere d'accordo a che si proceda su questa strada.

Ci auguriamo che vengano mantenuti gli impegni assunti all'atto del ritiro da parte nostra dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 10. Di qui a pochi mesi vi sarà l'occasione per verificare tale volontà, quando si discuterà la riforma della materia. Speriamo che in quella sede si affrontino i veri nodi che affliggono la disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali.

ANNALISA DIAZ. Associandomi alle motivazioni espresse dal collega Sanfilippo, annuncio il voto contrario della sinistra indipendente.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Desidero confermare da parte del gruppo della democrazia cristiana l'impegno a sostenere l'indirizzo giurisprudenziale di carattere generale nell'interpretazione dei problemi retributivi e nell'individuazione dei soggetti destinatari, impegno assunto a seguito della soppressione dei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 2 ed alla nuova formulazione del comma 2 dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Confermo quanto dichiarato dal relatore, onorevole Borruso, in quanto con la soppressione dei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 2 e con la nuova formulazione del comma 2 dello stesso articolo viene rafforzato l'indirizzo giurisprudenziale e si intende evitare che per il futuro gli interessati debbano sopportare il fastidio di ricorrere contro provvedimenti i quali in base alla nuova legge non potranno più essere emanati.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con l'orientamento espresso dal relatore e dal presidente, in base al quale il Governo ha accettato le modifiche apportate al testo del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali » (3206-*ter*):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 18
Hanno votato *no* 9

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Bianchi, Borruso, Cavicchioli, Cavigliasso, Cimmino, Foti, Gelpi, Loiero, Mancini Vincenzo, Nucci Mauro, Pisicchio, Rotiroti, Sapienza, Tealdi, Vazzoler.

Hanno votato no:

Balbo, Calvanese, Diaz, Lucenti, Migliasso, Pallanti, Pellegatti, Rebecchi, Sanfilippo.

La seduta termina alle 22,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO